

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

con avv.ti G. BOTTAZZOLI, M. BRUNETTI, C. LEONE

TERZA CHIAMATA

Le parti concludevano come in atti.

Fatto e diritto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX convenivano in giudizio la soc. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX Bank XXXXXXXXXXXX allo scopo di ottenerne la condanna al pagamento delle somme meglio dettagliate in citazione a titolo di risarcimento del danno.

A sostegno della propria iniziativa giudiziale, gli attori riferivano:

(-) quanto a XXXXXXXXXXXX, che aveva sottoscritto in data 28 11.2006 la polizza vita mista rivalutabile n. 13764982 (emessa da XXXXXXXX) tramite l'agente Giuseppe XXXXX, che essa, al 28.11.2007, registrava un conto a suo favore di euro 5.504,00; che – su iniziativa del XXXXX – veniva sostituita con altre due polizze, la XXXXXXXXXXXX e la XXXXXXXXXXXX il cui premio, per l'annualità 30.12.2009/30.12.2010, era stato regolarmente versato il 19.02.2010, motivo per il quale appariva incomprensibile il sollecito di pagamento pervenutogli nel luglio del medesimo anno; che anche con riguardo alla polizza XXXX era giunto un analogo sollecito; che apprendeva quindi dalle società assicuratrice che le citate polizze erano state risolte a causa del mancato pagamento di alcune annualità; che tuttavia i premi erano state versati nelle mani dell'agente di zona XXXXX, tanto da risultare una differenza – tra il versato ed il contabilizzato - di € 11.619,00; che essendo tuttavia le somme corrisposte acquisite dall'emittente, il danno patito dal contraente ammontava ad euro 23.133,00.

(-) quanto a XXXXXXXXXXXX che aveva sottoscritto – tramite il XXXXX - la polizza vita gestione ordinaria XXXX emessa da XXXXXXXX che, a seguito di un controllo della propria situazione, era emerso che non risultavano contabilizzati alcuni versamenti, tanto che la compagnia aveva operato – seguito della sospensione dei pagamenti dei premi - una riduzione della polizza; che, tuttavia, tali versamenti erano stati effettuati; che, in particolare, la differenza ammontava a € 6.294,83, con un danno di euro € 18.534,25 (pari agli importi complessivamente versati dedotto il valore residuo della polizza).

(-) quanto a XXXXXXXXXXXX, che aveva sottoscritto – per il tramite dell'agente XXXXX - la polizza vita mista rivalutabile XXXXXXXX emessa da XXXXXXXX; che le veniva comunicata da quest'ultima la risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei premi; che essi tuttavia



risultavano versati nonostante non risultassero contabilizzati per l'importo di € 8.911,84; che il danno, quindi, assommava al totale dei versamenti, pari ad euro € 17.077,40.

(-) quanto a ~~XXXXXXXXXXXX~~, che aveva sottoscritto – per il tramite del ~~XXXXX~~ - la polizza vita mista rivalutabile ~~XX12578544~~ emessa da ~~XXXXXXXXXX~~ e le cui quote erano state regolarmente pagate; che aveva sottoscritto altresì altra polizza vita mista rivalutabile ~~XXXX1299X~~ le cui rate erano state regolarmente pagate; che gli veniva comunicata dall'emittente la riduzione della polizza a causa in proporzione ai premi versati; che essi tuttavia erano stati versati per intero nonostante non risultassero contabilizzati per l'importo rispettivamente di € 12.067,80 (prima polizza) e di euro 12.006,35 (seconda polizza); che il danno, quindi, assommava ad euro 37.280,54.

(-) quanto a ~~XXXXXXXXXXXX~~, che aveva sottoscritto – per il tramite dell'agente ~~XXXXX~~ - la polizza vita gestione ordinaria ~~XX106942X~~ emessa da ~~XXXXXXXXXX~~, le cui quote erano state regolarmente versate; che sottoscriveva successivamente altra polizza ~~XXXX1966X~~; che sottoscriveva quindi ulteriore polizza mista rivalutabile ~~XX1076X969~~ emessa da ~~XXXXXXXXXX~~ che tutte le quote erano state regolarmente versate (tot. € 104.904,59); che tuttavia gli veniva comunicata la risoluzione dei contratti relativi alle polizze ~~XX106942X~~ e ~~XX1076X969~~ per il mancato pagamento dei premi e la riduzione della polizza ~~XXXX1966X~~ che il danno ammontava quindi ad euro 85.985,20.

Aggiungevano anche:

(-) quanto a ~~XXXXXXXXXXXX~~ che aveva versato nelle mani del ~~XXXXX~~ l'assegno bancario ~~XX0008X~~ dell'importo di 12.500,00 al fine di costituire la provvista necessaria all'acquisto delle quote dei fondi di investimento ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ che nel 2011 egli si era visto recapitare un rendiconto sintetico secondo cui il valore delle quote ammontava ad € 1961,14; che verificando la posizione apprendeva che – come meglio indicato nella citazione alla pag. 14 – erano stati richiesti (non da lui) rimborsi parziali per un totale di euro 10.790,64; che, peraltro, ~~XXXXX~~ aveva negato la ricezione dell'assegno di euro 12.500,00;

(-) quanto a ~~XXXXXXXXXXXX~~ che il suo dossier investimenti, nel 2007, riportava un valore di € 93.259,72; che successivamente aveva provveduto ad ulteriori versamenti; che, ciò nonostante, all'aprile del 2011 l'estratto conto relativo al citato dossier presentava un saldo di € 60.253,49; che ciò appariva inspiegabile anche tenendo conto dell'andamento negativo delle quote dei fondi di investimento intestate a lui; che aveva complessivamente versato la somma di € 143.502,08; che il differenziale, quindi, era di euro 83.248,59.

Gli attori proseguivano quindi esponendo che il ~~XXXXX~~ era stato radiato dall'albo dei promotori; che la mancata vigilanza sul proprio preposto esponeva anche gli altri convenuti ad una responsabilità, tanto più che – come appariva – il ~~XXXXX~~ esercitava una gestione surrettizia del portafoglio; che, sussistendo gli estremi dei reati di truffa e di appropriazione indebita, andava ristorato altresì il danno morale patito dagli attori.



Si costituiva in giudizio la soc. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ la quale – concludendo nel merito in via principale per il rigetto della domanda – riferiva, dopo aver eccepito, in rito, la tardiva costituzione in giudizio degli attori e, nel merito, la prescrizione di ogni diritto al risarcimento, che la pretesa attorea appariva indimostrata; che essa risultava del tutto estranea alle condotte distrattive del ~~XXXXX~~; che, in ogni caso, le parti attrici avevano contribuito con la loro condotta imprudente alla causazione del danno; che, infine, il pregiudizio sopportato da ~~XXXXXXXXXXXX~~ ed ~~XXXXXXXX~~ era stato erroneamente quantificato atteso che occorreva tenere conto degli ordini di rimborso dagli stessi disposti nonché dal valore attuale del portafoglio; che da rigettare era altresì la richiesta di ristoro del danno morale.

Formulava altresì nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~, in caso di accoglimento delle pretese attoree, domanda di restituzione delle somme (rispettivamente di € 4.161,56 e di € 3.705,12) impiegate, come da ordini di rimborso, per il pagamento dei premi di polizza intestate agli stessi nonché domanda di regresso nei confronti del ~~XXXXX~~.

Si costituiva anche la società ~~XXXXXXXXXX~~ la quale – concludendo nel merito in via principale per il rigetto della domanda – riferiva, dopo aver eccepito, in rito, la tardiva costituzione in giudizio degli attori e, nel merito, la prescrizione di ogni diritto al risarcimento, che il ~~XXXXXX~~ era subagente dell'agenzia ~~XXXXXXXXXXXX~~ che quindi alcuna pretesa poteva esserle indirizzata; che la domanda attorea appariva indimostrata; che, in ogni caso, le parti attrici avevano contribuito con la loro condotta imprudente alla causazione del danno; che il danno morale non era provato.

Chiedeva – ed otteneva – l'autorizzazione alla chiamata in causa anche dell'agenzia ~~XXXXXX~~ onde essere manlevata da questa (unitamente al ~~XXXXXX~~) per l'ipotesi di condanna.

Prendeva, così, parte al giudizio anche la soc. ~~XXXXXXXXXXXX~~ la quale – concludendo per il rigetto della domanda – riferiva che alcuna responsabilità ex art. 2049 c.c. poteva esserle attribuita avendo essa occupato soltanto un ruolo di mero collegamento tra il ~~XXXXXX~~ e la Compagnia; che, in ogni caso, gli attori avevano contribuito con la propria imprudenza alla eventuale causazione del danno patito.

Domandava, inoltre, la chiamata in causa in garanzia di ~~XXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ onde essere tenuta indenne da eventuali conseguenze sfavorevoli.

Si costituiva soltanto ~~XXXXXXXXXXXX~~ (in veste di successore di ~~XXXXXXXXXXXX~~), la quale – concludendo per il rigetto della domanda di garanzia – evidenziava che, a termini di polizza, i sinistri relativi a prodotti finanziari non assicurativi erano esclusi dalla copertura; che nulla era



dovuto alla propria assicurata a titolo di spese legale; che, comunque, non esisteva alcuna responsabilità in capo all'agente e ogni diritto risarcitorio era da ritenersi prescritto.

Come detto, la soc. ~~XXXXXXXX~~ formulava apparentemente domanda di manleva anche nei confronti di ~~XXX~~. Di essa, tuttavia, non è stata rinvenuta la prova della chiamata in causa né risulta essere stata richiesta la contumacia. Essa, peraltro, non viene mai indicata quale parte del giudizio nelle intestazioni degli atti della chiamante. In ogni caso, nella prima memoria, la chiamante concludeva domandando di essere manlevata da ogni onere risarcitorio (solo) dalla terza chiamata ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXX~~, motivo per il quale deve ritenersi in qualche modo “abbandonata” qualsivoglia pretesa verso ~~XXX~~.

Nessuno si costituiva per il ~~XXXXX~~, il quale può essere ritenuto contumace non essendo onere della parte notificante procedere a ricerche lunghe e dispendiose eccedenti quelle esigibili in base all'ordinaria diligenza (cass. n. 19012/17)

Costituendosi in giudizio, la convenuta ~~Allianz Bank~~ depositava una serie di richieste di rimborsi parziali apparentemente sottoscritti da ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ (doc. da 6 a 9) e da ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ (docc. da 21 a 28).

Non essendo stati disconosciuti alla prima udienza, i suddetti attori proponevano quindi personalmente querela incidentale di falso.

Tutto ciò premesso, e prima di passare all'esame del merito della vicenda, appare inevitabile muovere dalle pregiudiziali (in rito) e preliminari (in merito) eccezioni sollevate dalle parti convenute (cui si associava altresì, all'atto del proprio ingresso, la terza chiamata ~~XXXXXXXXXX~~).

Partendo quindi dalla eccezione di tardività della costituzione in giudizio della parte attrice, ne va rilevata la totale infondatezza.

Secondo gli eccipienti, infatti, le parti attrici avrebbero iscritto la causa a ruolo in violazione del termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., termine che – a parere dei convenuti – sarebbe dovuto decorrere dalla consegna del primo plico all'ufficiale giudiziario.

Costituisce ormai dato acquisito in giurisprudenza, quello secondo il quale “*Il principio della distinzione dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, con il riferimento, per il primo, a quello della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al*



tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario” (cass. n. 4020/17).

Posto, quindi, che il termine di decorrenza, ai fini della verifica della tempestività della costituzione attorea, è quello, come appena illustrato, del perfezionamento della notifica rispetto al destinatario, è agevole constatare che – nel caso di specie – il primo perfezionamento della notifica (citazione indirizzata ad ~~XXXXXX~~) avveniva in data 02.04.2013, dopo di che gli attori provvedevano ad iscrivere la causa a ruolo in data 08.04.2013.

Il termine di legge, quindi, risulta rispettato.

Infondata è anche l'eccezione di prescrizione di ogni pretesa risarcitoria per fatti verificatisi anteriormente al 03.04.2008, in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. previsto normativamente per i casi di responsabilità nascente da illecito aquiliano.

A questo proposito, seguendo semplicemente la prospettiva dei convenuti e senza nemmeno la necessità di interrogarsi circa eventuali differenti termini di prescrizione correlati ai reati commessi dal ~~XXXX~~, va osservato che – per consolidato orientamento giurisprudenziale - “*In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cass. n. 1263/12).*

Dal momento che, evidentemente, gli attori – in ragione degli artifici del ~~XXXXXX~~- potevano percepire l'esistenza dei significativi ammanchi lamentati soltanto una volta (nulla essendo comunque stato dimostrato in senso contrario) che le società convenute avessero loro comunicato qual era lo stato effettivo delle rispettive posizioni, è chiaro che solo a partire da tale momento - i danneggiati a questo punto ben potendo rendersi conto che i versamenti da loro effettuati non erano stati girati dal percettore alla compagnia o comunque impiegati secondo quanto promesso – è ipotizzabile un decorso della prescrizione.

Nel caso di specie, e nonostante la diversità di posizione dei vari danneggiati, le missive versate in atti e provenienti dai convenuti (e relative a solleciti, rendicontazioni o risposte alle richieste di chiarimento) risultano in ogni caso datate tra il 2010 ed il 2012. Conseguentemente, l'azione – avviata nel 2013 – si rivela compresa abbondantemente nei termini previsti.



Da respingere è anche l'altra eccezione processuale, sollevata dalla sola soc. ~~XXXXXXXXXX~~ di difetto della propria legittimazione passiva in ragione del fatto che il ~~XXXXX~~ non era un proprio agente ma un subagente della terza chiamata soc. ~~XXXXXXXXXX~~.

Come noto, la legittimazione ad agire o a resistere (e cioè attiva o passiva) ricorre ogniqualvolta, in base alla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda, sussista coincidenza tra chi agisce (o resiste) e chi, nella suddetta domanda, venga affermato quale titolare del diritto (o dell'obbligo).

Nel caso qui in esame, le parti attrici – in forza dell'assunto che il ~~XXXXX~~ fosse un agente proprio della compagnia convenuta – invocavano la responsabilità solidale anche di questa.

Secondo la narrazione dei fatti da essi proposta, quindi, non v'è dubbio che anche la società potesse essere annoverata tra i soggetti chiamati al risarcimento del danno e tanto basta per poterne affermare la legittimazione.

Altro discorso, invece, è il difetto di titolarità (passiva) dell'obbligazione risarcitoria. Qui, però, il piano è differente, trattandosi di questione involgente direttamente il merito della vertenza e non un profilo di natura processuale.

Un'ulteriore notazione di carattere processuale.

Le parti attrici (tutte) nel proprio atto di citazione descrivevano – da un lato – le condotte del ~~XXXXX~~ con riguardo alla raccolta di premi relativi alle polizze assicurative sottoscritte con ~~XXXXX~~ ~~XX~~ mentre – dall'altro – i soli ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ ed ~~XXXXXX~~ riferivano della (ulteriore) condotta illecita del ~~XXXXX~~ in veste di promotore finanziario per conto di ~~XXXXXXXXXX~~ e della sua illegittima apprensione e gestione di fondi di investimento.

Ciò trovava riscontro anche dal punto di vista formale, posto che la citazione era suddivisa in due parti: la prima “nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~” (pag. 2 citaz.), la seconda “nei confronti di ~~XXXXX~~ ~~XXXX~~” (pag. 13).

Nonostante l'inversione (verosimilmente per una svista) dei destinatari nelle conclusioni formulate in citazione, appare tuttavia chiaro l'intento di chiedere, tutti gli attori, la condanna al risarcimento del danno del ~~XXXXX~~ in solido con ~~XXXXXXXXXX~~ per quanto riguarda le somme relative alle polizze di assicurazione e, i soli ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~, la condanna del ~~XXXXX~~ e di ~~XXXXXXXXXX~~.

In occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., però, le parti attrici domandavano tuttavia che quest'ultima fosse condannata al risarcimento anche delle perdite sopportate da tutti gli altri in relazione ai rapporti assicurativi.

Merita chiarire – a scanso di equivoci - che, per come formulata, trattasi di mutatio libelli inammissibile, così come condivisibilmente eccepito dalla convenuta interessata.

È noto, infatti, che “*Si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento*



dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (cass. n. 1585/15).

Nel caso di specie, gli attori - pretendendo con la prima memoria anche dalla convenuta ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ il risarcimento del danno sofferto per via di tutte le condotte del ~~XXXXXX~~ anche relative ai premi di polizza - è evidente che introducano una domanda del tutto nuova (e quindi né una precisazione né una modifica delle pretese di cui in citazione) sia sul piano soggettivo (a ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ si aggiungono infatti tutti gli altri) che su quello oggettivo (la causa petendi appare all'evidenza diversa, così come il petitum non consiste in una mera variazione quantitativa). Peraltro, la ~~XXXXXX~~ nella propria comparsa si era correttamente difesa soltanto rispetto alla pretesa avanzata nei suoi riguardi da ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~, sicché è chiaro che la nuova richiesta formulata con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. determinasse uno spiazzamento non consentito della convenuta.

Va, in ogni caso, rilevato che nelle conclusioni formalizzate all'udienza gli attori proponevano la differente domande di cui sopra in termini apparentemente (anche) alternativi a quella originaria.

Tutto ciò chiarito, è così possibile passare all'esame del merito con riguardo alle domande rivolte dagli attori nei riguardi della compagnia ~~XXXXXX~~ (estesa anche alla soc. ~~XXXXXX~~), ricordando che il ~~XXXXXX~~ (vd doc. 2 ~~XXXXXX~~) era stato incaricato, quale subagente, della promozione, conservazione e sviluppo degli affari della soc. ~~XXXXXX~~ (a sua volta agente della convenuta ~~XXXXXX~~), con decorrenza 01.09.2005 e sino alle dimissioni rassegnate nel dicembre 2010.

~~XXXXXX~~

Non è contestata la stipula di tre polizze: la ~~XXXXXX~~, la ~~XXXXXX~~, la ~~XXXXXX~~.

Non è contestato il pagamento del premio iniziale sia della prima polizza (euro 5.504,00) e sia della seconda (euro 1.000,00).

Risulta agli atti (vd doc. 6 e 12), tuttavia, la quietanza di pagamento relativa tanto alla prima quanto alla seconda rata (di euro 5.000,00 e di euro 5.125,00) della terza polizza nonché alla seconda rata (euro 1.000,00) della polizza ~~XXXXXX~~ (doc. 12)

Come noto, “La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento...” (cass. ss.uu. n. 19888/14).

A ciò si aggiunga che (doc. 89 attoreo, ammissibile in quanto relativo al procedimento penale conclusosi dopo le preclusioni istruttorie), lo stesso ~~XXXXXX~~ dichiarava di aver rilasciato al ~~XXXXXX~~ quietanze per complessivi euro 11.500,00 a fronte del pagamento dei relativi premi per le polizze



citare e di non aver mai trasmesso gli importi alla compagnia (ciò che quindi impone di ritenere tali denari in aggiunta a quelli risultanti alla Compagnia).

Possono, quindi, considerarsi sostanzialmente provati i pagamenti suddetti e così il versamento (anche) della differenza di euro 11.619,00 non risultante dalla contabilità della convenuta ~~XXXXX~~.

~~XXXXXX~~

Non è contestata la stipula della polizza ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.

Non è contestato il pagamento del premio sino al 2009 per complessivi euro 13.522,33.

Risulta agli atti, tuttavia, la quietanza di pagamento proveniente dal ~~XXXXX~~, tanto per la annualità 2009/10 quanto a quella 2010/11 (doc. 18).

Come noto, "La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento..." (cass. ss.uu. n. 19888/14).

A ciò si aggiunga che (doc. 89 attoreo) il ~~XXXXX~~ dichiarava di aver rilasciato al padre del ~~XXXXXX~~ quietanze per complessivi euro 7.000,00 a fronte del pagamento dei premi relativi alla polizza indicata e di non aver mai trasmesso gli importi alla compagnia (ciò che quindi impone di ritenere tali denari in aggiunta a quelli risultanti alla Compagnia).

Possono, quindi, considerarsi provati i pagamenti suddetti e così il versamento (anche) della differenza di euro 6.294,83 non risultante dalla contabilità della convenuta ~~XXXXX~~.

~~XXXXXXXXXX~~

Non è contestata la stipula della polizza vita ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.

Non è contestato il pagamento dei premi sino al 2009 per un totale di euro 8.165,66. Risultano agli atti (vd doc. 20, 21) tuttavia, le quietanze di pagamento relative alle due annualità successive (euro 4.408,12 per il 2009/2010 ed euro 4.503,72 per il 2010/2011).

Come noto, "La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento..." (cass. ss.uu. n. 19888/14).

A ciò si aggiunga che (doc. 89 attoreo) lo stesso ~~XXXXX~~ dichiarava di aver rilasciato al padre dell'attrice quietanze per complessivi euro 9.000,00 circa a fronte dell'effettivo pagamento dei relativi premi per la polizza di cui sopra e di non aver mai trasmesso gli importi alla compagnia (ciò che quindi impone di ritenere tali denari in aggiunta a quelli risultanti alla Compagnia).

Possono, quindi, considerarsi provati i pagamenti suddetti e così il versamento (anche) della differenza invocata di euro 8.911,84 non risultante dalla contabilità della convenuta ~~XXXXX~~.

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Non è contestata la stipula di due polizze: la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e quella n. ~~XXXXXXX~~.



Non è contestato il pagamento, quanto alla prima, dei premi sino al luglio 2009 per complessivi euro 21.343,69 e, quanto alla seconda, sino al settembre 2009, per complessivi euro 21.303,38.

Risultano agli atti, tuttavia, la quietanze di pagamento relative anche alle annualità successive e sino al 2011.

Quanto alla prima polizza, in particolare, euro 5.944,46 (2009/10) ed euro 6.123,34 (2010/11) (docc. 43 d - 43 e)

Quanto alla seconda polizza, euro 5.903,90 (2009/10) ed euro 6.102,45 (2010/11) (doc. 43 i- 43 l).

Come noto, “La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento...” (cass. ss.uu. n. 19888/14).

A ciò si aggiunga che (doc. 89 attoreo) lo stesso ~~XXXXX~~ dichiarava di aver rilasciato al ~~MXXXX~~ quietanze per complessivi euro 24.000,00 a fronte del pagamento dei relativi premi per le polizze citate e di non aver mai trasmesso gli importi alla compagnia (ciò che quindi impone di ritenere tali denari in aggiunta a quelli risultanti alla Compagnia).

Possono, quindi, considerarsi provati i pagamenti suddetti.

Malerba Fabrizio

Non è contestata la stipula delle tre polizze ~~XXXX Gestione Ordinaria n. 10894215~~ n. ~~XXXXXX~~ n. ~~XXXXXX~~

Non è contestato il pagamento, quanto alla prima, del premio relativo alle prime due annualità sino al 2005 (tot. euro 10.199,00), quanto alla seconda dei premi sino al 2009 (tot. euro 31.450,60) e, quanto alla terza, sino al 2008 (tot. euro 11.225,61).

Risulta agli atti (vd doc. 65 a – 65 p), tuttavia, anche:

quanto alla prima polizza, le ulteriori quietanze di pagamento 2005/06 (euro 5.442,89), 2006/07 (euro 5.548,20);

quanto alla seconda polizza, le ulteriori quietanze di pagamento sett.'09/mar'10 (euro 5.629,07), mar'10/sett.'10 (euro 5.769,78), sett.'10/mar'11 (euro 5.764,18);

quanto alla terza polizza, le ulteriori quietanze di pagamento 2008/09 (euro 5.974,43), 2009/10 (euro 6.101,51), 2010/11 (euro 6.484,76).

Come noto, “La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento...” (cass. ss.uu. n. 19888/14).

A ciò si aggiunga che (doc. 89 attoreo) che lo stesso ~~XXXXX~~ dichiarava di aver rilasciato al ~~MXXXX~~ quietanze per complessivi euro 30.000,00 a fronte del pagamento dei relativi premi per le polizze n. 13764969 e n. 13193344 e di non aver mai trasmesso gli importi alla compagnia (ciò che quindi impone di ritenere tali denari in aggiunta a quelli risultanti alla Compagnia).



Come sin qui ricostruito, deve quindi darsi per dimostrato che gli attori abbiano versato nelle mani del ~~XXXXX~~ le somme indicate e che questi non le abbia poi girate alla compagnia.

Tutti i versamenti (con eccezione di quello del ~~XXXXX~~ per euro 5.442,89 – doc. 65 b – datato 02.11.2005) quietanzati risultano successivi al 01.01.2006 (entrata in vigore d.lgs. n. 209/05) e tutti durante il periodo di attività del ~~XXXXX~~ quale subagente (settembre 2005/dicembre 2010).

Pacifica, quindi, la responsabilità dell'agente ~~XXXXXXXXXXXX~~

L'art. 119 co. 2 c.d.a., infatti, prevede che l'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b) (rispettivamente agenti di assicurazione e broker) risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario cui abbia dato incarico.

Trattasi di responsabilità modellata su quella di cui all'art. 2049 c.c., e quindi oggettiva, che non prevede prova liberatoria per il preponente, il quale, irrilevante essendo la sua diligenza, può dimostrare soltanto – per sottrarsi a responsabilità – il difetto di causalità, circostanza tuttavia da escludere nel caso di specie posto che il ~~XXXXX~~ pacificamente agiva in occasione delle incombenze a lui attribuite quale subagente.

Insegna, inoltre, la più recente giurisprudenza che *“in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere ipso facto quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso”* (cass. n. 12662/18).

Ne discende, quindi, che, in ragione del meccanismo normativo per come interpretato dai giudici di legittimità, deve affermarsi verso gli attori la responsabilità – in solido – con l'agente anche della società ~~XXXXXXXXXX~~ (assicuratore).

Con riguardo al pagamento del ~~XXXXXX~~ di euro 5.442,89 e datato 02.11.2005 esso, non potendo operare il meccanismo di cui all'art. 119 c.d.a. (all'epoca non vigente) richiamato dai giudici di legittimità (per quanto attiene all'assicurazione convenuta), potrebbe – in ipotesi - sostenersi l'esonero da responsabilità in capo alla società di assicurazioni.

Tuttavia, va rilevato che la stessa società assicuratrice, costituendosi parte civile nel giudizio penale (doc. 91 attoreo) conclusosi con la condanna del ~~XXXXXX~~, ammetteva espressamente di essersi avvalsa dalla sua collaborazione dal 16.10.1998 al 18.01.2001 (tale ultima data pare tuttavia un refuso dovendosi intendere richiamato lo stesso periodo indicato nella costituzione di parte civile anche della società ~~XXXXXXXXXX~~ che, appunto, dal 16.10.1998 si era protratto sino al 18.01.2011).

Ne deriva che - in base all'art. 2049 c.c. e al principio secondo il quale va tutelato chi ha contratto con colui che appariva in grado di impegnare altri, alla duplice condizione della buona fede del primo e di una condotta quanto meno colposa dell'ultimo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole



convinzione che il potere di rappresentare o di impegnare sia stato effettivamente e validamente conferito a chi ne è apparso, nella contrattazione col terzo, dotato - anche tale pagamento (non versato alla Compagnia), può essere ritenuto alla stessa riferibile nell'ottica risarcitoria che qui rileva.

Affermata la responsabilità della compagnia, dell'agente e del subagente ed esclusa la possibilità di rilevare un concorso in capo agli attori, anche sul piano del quantum risarcitorio vanno accolte le domande attoree nella misura richiesta non essendoci - in punto di quantificazione - contestazione.

Passando quindi alle pretese rivolte verso la soc. ~~XXXXXXXXXX~~, si è detto della proposizione della querela di falso avanzata da ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~, il primo avverso i docc. da 6 a 9 prodotti dalla parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ e il secondo avverso i docc. da 21 a 28 (tranne il 26).

Ciò detto, va osservato anzitutto che il perito appurava come - quanto al primo - solo il doc. 6, il doc. 8 ed il doc. 9 risultassero originali, mentre il doc. 7 fosse disponibile solo in fotocopia.

Occorre ricordare che l'accertamento tecnico conseguente ad una querela (incidentale) di falso non può che avvenire sull'originale della scrittura (cass. n. 1591/02 e - soprattutto - cass. n. 19987/11).

Ciò detto, è pacifico - in base alle conclusioni dell'esperto - che le sottoscrizioni di cui ai docc. 8 e 9 non corrispondano al loro autore apparente e, pertanto, debbono essere reputati falsi.

Quanto al doc. 6, la firma risultava effettivamente appartenere alla mano del suo autore e, peraltro, essa si rivelava identica a quella che compariva sul doc. 7 (quest'ultimo, come detto, non originale e quindi non passibile di accertamento tecnico, pare tuttavia inveritiero quanto a contenuto - posto che non è possibile - come segnalato dal c.t.u. - realizzare due firme perfettamente identiche come invece qui avvenuto).

Va tuttavia ritenuto che essa sia stata compilata, quanto al contenuto, absque pactis da altro soggetto.

Infatti, come segnalato dal consulente di parte (pag. 31 elaborato) e non smentito da alcuno, tanto la firma quanto la dizione di cui alla prima riga del doc. 6 risultano del medesimo inchiostro (a base liquida) mentre il resto risulta stilato con inchiostro a base oleosa. Questo induce a ritenere la previa apposizione di nome e firma e la successiva compilazione (ad opera del ~~XXXXXX~~) del contenuto.

A ciò si aggiunga il nominativo errato (~~XXXXX~~ anziché ~~XXXXXX~~).

Pare quindi possibile dichiarare la falsità - posto che il riempimento abusivo di foglio semplicemente firmato esige anch'esso la querela di falso - anche del doc. 6.

Con riferimento, invece, alla posizione di ~~XXXXXXXXXXXX~~ l'esame tecnico rivelava che i docc. 21,22,24,25,27,28 non erano disponibili in originale, diversamente da quello n. 23. Quest'ultimo,



peraltro, secondo il c.t.u., “non apparteneva alla funzionalità grafica del sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~” (pag. 35 elaborato). Sussiste, pertanto, la sua falsità.

Per le ragioni di cui sopra – tuttavia – la querela di falso non può essere accolta con riguardo agli altri documenti citati (tranne, appunto, il n. 23).

Ciò non toglie, beninteso, la possibilità di ritenerli – anche tenuto conto dell’indiscutibile contesto truffaldino approntato dal ~~XXXXX~~ (reo confesso e condannato anche in sede penale) - del tutto inattendibili sul piano della veridicità del contenuto, dal momento che la sottoscrizione di cui al doc. 21 e al doc. 28 (sempre copia) secondo il c.t.u. “presentano forti indizi di identità tra loro” mentre quella di cui al doc. 21 risultava coincidere – e si è detto che ciò non può accadere – con quelle di cui ai docc. 22,24,25,27.

Non è quindi assolutamente possibile individuare quali siano quelle effettivamente riconducibili alla parte attrice, la quale comunque non può sopportarne le conseguenze sfavorevoli determinate dal mancato deposito – ad opera della parte che intende servirsene – degli originali.

Ciò detto, la responsabilità della convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ spa deve essere quindi affermata.

È stato ritenuto in giurisprudenza che “L’intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l’esercizio delle incombenze e il danno, ove si verificano determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore “anomala”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito - l’assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell’Istituto di credito” (cass. n. 22956/15).

Nel caso di specie, è pacifico che il ~~XXXXX~~ operasse quale promotore della convenuta e che ~~XXXXXXXXXXXX~~ avesse in vari momenti versato complessivi euro 143.502,08.

Come documentato nella comparsa conclusionale della convenuta (e non contestato dalla controparte che non replicava), debbono però essere sottratti gli incrementi ottenuti dal ~~XXXXXXXX~~ nel corso del tempo (vd elencazione pag. 31 conclusionale ~~XXXXXXXXXX~~ ed essi, salvo errori, ammontano ad euro 72.123,09. Quanto alla somma di euro 25.895,39 che la banca afferma sia stata impiegata, mediante i vari rimborsi parziali, a pagamento dei premi delle polizze assicurative dello stesso ~~XXXXXX~~, va osservato che - come correttamente rilevato dalla parte attrice – non è possibile invero rilevare una simile prova dal momento che detti rimborsi risultavano apparentemente



sottoscritti dopo che il premio era già stato pagato dalla parte attrice. A ciò si deve aggiungere poi come lo stesso ~~XXXXX~~ avesse ammesso di aver fabbricato false quietanze, il che lascia ulteriori dubbi al riguardo.

In definitiva, quindi, il danno per la parte attrice deve ritenersi ammontare ad euro 71.378,99

Con riguardo alla posizione di ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ ferma – per le ragioni già esposte - la responsabilità (anche) della banca, il danno ammonta ad euro 9.384,97, pari cioè alla differenza tra l'importo versato ed investito di euro 12.500,00 ed il valore residuo dell'investimento, pari ad euro 3.115,03, atteso che – come visto – le richieste di rimborso non possono dirsi attribuibili alla parte attrice.

Le somme che, sulla scorta di contraffatte richieste di rimborso, erano state indirizzate al pagamento dei premi di ~~XXXXX XXXXXXXX~~ (euro 3.705,12) e di ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ (euro 4.161,56) e che ~~XXXXX~~ ~~XXXXX~~ deve ristorare a ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ dalla cui provvista aveva attinto, vanno però restituite – trattandosi di indebito – alla banca chiamata al risarcimento da parte dei precettori (che non contestavano alcunché) i quali – a loro volta – avranno diritto di incrementare del medesimo importo la richiesta risarcitoria verso la compagnia assicurativa, il ~~XXXXX~~ e l'agente terzo chiamato.

Da rigettare è la domanda di risarcimento del danno morale. Il danno non patrimoniale – ancorché derivante da fatti di reato – non è comunque un danno in re ipsa ma pur sempre un danno conseguenza, ragione per la quale debbono essere allegare e provate tali sfavorevoli conseguenze. Ciò non è avvenuto.

Rispetto alle somme che la parte terza chiamata sia tenuta a pagare in dipendenza delle condotte del ~~XXXXX~~ e in forza della presente condanna alle parti attrici o alla compagnia convenuta in via di regresso, sussiste il suo diritto ad essere manlevata dalla compagnia chiamata in causa ~~XXXXX~~

Le contestazioni sollevate da quest'ultima nella propria comparsa di costituzione paiono obiettivamente generiche e non in grado di paralizzare l'altrui domanda di manleva.

Quanto alla causa di esclusione ai sensi dell'art. 4 pt. G) delle condizioni di polizza, la parte chiamata in garanzia non specifica quali posizioni ritenga al di fuori del perimetro operativo della clausola. Trattandosi - quanto alle pretese mosse nei riguardi di ~~XXXXXXXXXX~~ - di prodotti di regola assicurativi, l'eventuale prevalente connotazione finanziaria degli stessi - al fine di sottrarsi al dovere di manleva – doveva essere puntualmente individuata, trattandosi di fatto impeditivo rispetto alla richiesta di manleva, dal garante chiamato in causa, rimanendo, altrimenti, del tutto generica la contestazione.



Analogamente dicasi quanto ad eventuali contestazioni relative alla vigenza temporale della copertura. Nulla risulta essere stato precisamente contrastato.

Quanto infine alla gestione della lite, la pretesa di nulla corrispondere non è accoglibile dal momento che le spese di difesa sostenute dalla chiamata ~~BGPX~~ risultano assunte anche nell'interesse della assicurazione. Sul punto la giurisprudenza è chiara: *“Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ.”* (cass. n. 19176/14).

Spese

Considerata la causa complessivamente, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, da quantificarsi, con riferimento al D.M. n. 55/2014, nella misura di euro 13.430,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) - tenendo a mente un valore pari ad euro 2.430,00 per la fase di studio, ad euro 1.550,00 per quella di introduzione, ad euro 5.400,00 per quella istruttoria e ad euro 4.050,00 per quella decisoria – oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014 da porre a carico di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ e a favore degli attori cui aggiungere l'incremento del 20% per le quattro parti oltre le prima e quindi pari ad euro 16.116,00 (tot. 29.546,00).

Considerata la causa complessivamente, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, da quantificarsi, con riferimento al D.M. n. 55/2014, nella misura di euro 12.030,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) - tenendo a mente un valore pari ad euro 2.430,00 per la fase di studio, ad euro 1.550,00 per quella di introduzione, ad euro 4.000,00 per quella istruttoria e ad euro 4.050,00 per quella decisoria – oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014 da porre a carico di ~~XXXXXX~~ e soc. ~~BGPXXXXXX~~ e a favore della soc. ~~XXXXXXXXXX~~.

Considerata la causa complessivamente, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, da quantificarsi, con riferimento al D.M. n. 55/2014, nella misura di euro 12.030,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) - tenendo a mente un valore pari ad euro 2.430,00 per la fase di studio, ad euro 1.550,00 per quella di introduzione, ad euro 4.000,00 per quella istruttoria e ad euro 4.050,00 per quella decisoria oltre



euro per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014 da porre a carico di ~~XXXXX~~ e a favore della soc. ~~XXXXXXXXXX~~

Considerata la causa complessivamente, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, da quantificarsi, con riferimento al D.M. n. 55/2014, nella misura di euro 12.030,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) - tenendo a mente un valore pari ad euro 2.430,00 per la fase di studio, ad euro 1.550,00 per quella di introduzione, ad euro 4.000,00 per quella istruttoria e ad euro 4.050,00 per quella decisoria - oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014 da porre a carico della parte ~~XX~~ soccombente e a favore della soc. ~~XXXX~~

Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di ctu già liquidate con separato decreto;

Attese le ragioni del rigetto della querela con riguardo ad alcuni documenti (mancanza di originali in quanto non depositati dalla parte che intendeva avvalersi degli stessi) ritiene il Collegio non applicabile la sanzione prevista dall'art. 226 c.p.c.

Analogamente deve dirsi con riguardo all'annotazione della sentenza di rigetto posto che di essa occorrerebbe fare menzione sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo (da intendersi per il caso di smarrimento, ecc.) circostanza che non ricorre nel caso concreto.

P.Q.M.

Il Tribunale,
dichiara la modifica della domanda operata dagli attori con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. inammissibile;

dichiara la falsità dei documenti n. 6, n. 8 e n. 9 prodotti dalla parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

dichiara la falsità dei documento n. 23 prodotti dalla parte convenuta ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~

visto l'art. 226 cpc ordina la cancellazione degli stessi e la restituzione degli altri documenti esaminati;

condanna la soc. ~~XXXXXXXXXX SpA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - in solido tra loro - al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di:

(-) euro 26.838,12, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla data odierna e, da lì e sino al saldo, oltre i soli interessi legali in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~;



(-) euro 18.534,25, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla data odierna e, da lì e sino al saldo, oltre i soli interessi legali in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~

(-) euro 21.238,96 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla data odierna e, da lì e sino al saldo, oltre i soli interessi legali in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~

(-) euro 37.280,54 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla data odierna e, da lì e sino al saldo, oltre i soli interessi legali in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~;

(-) euro 85.985,20 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla data odierna e, da lì e sino al saldo, oltre i soli interessi legali in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~;

condanna ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ al pagamento, in favore della compagnia ~~XXXXXXXXXX~~, della somma che quest'ultima abbia pagato in favore degli attori in dipendenza della presente condanna;

condanna la terza chiamata ~~XXXXXXXX~~ spa a tener indenne la soc. ~~XXXXXXXXXXXX~~ – secondo le franchigie e scoperti di polizza – delle somme pagate da quest'ultima, anche in via di regresso, in dipendenza della presente sentenza di condanna, comprese le spese di giudizio sopportate dalla parte assicurata;

condanna la soc. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di:

(-) euro 9.384,97 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla data odierna e, da lì e sino al saldo, oltre i soli interessi legali in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~

(-) euro 71.378,99 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla data odierna e, da lì e sino al saldo, oltre i soli interessi legali in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~

condanna ~~XXXXXXXXXXXX~~ al pagamento, in favore della soc. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXX~~, delle somme da quest'ultima versate agli attori suddetti in dipendenza della presente sentenza di condanna;

condanna ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ alla restituzione, in favore della soc. ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ delle somme, rispettivamente, di euro 3.705,12 e di euro 4.161,56 oltre interessi dalla domanda al saldo;

rigetta la domanda avanzata dagli attori di risarcimento del danno morale;

condanna ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano nella misura di euro 29.546,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) – secondo i valori di fase meglio dettagliati in motivazione – oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

condanna ~~XXXXXXXXXXXX~~ e soc. ~~XXXXXXXXXX~~ a rifondere alla soc. ~~XXXXXXXXXX~~ le spese di lite che si liquidano nella misura di euro 12.030,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) – secondo i



valori di fase meglio dettagliati in motivazione – oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

condanna ~~XXXXXX~~ a rifondere alla soc. ~~XXXXXX~~ le spese di lite che si liquidano nella misura di euro 12.030,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) – secondo i valori di fase meglio dettagliati in motivazione - oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

condanna ~~XXXXXX~~ a rifondere alla soc. ~~XXXXXX~~ le spese di lite che si liquidano nella misura di euro 12.030,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) – secondo i valori di fase meglio dettagliati in motivazione - oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di ctu già liquidate con separato decreto;

rigetta ogni altra domanda e/o eccezione.

Così deciso in Pesaro, il 11.10.2018

Il Giudice est.

Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente

Dott. Davide Storti

